

SENT.N. 232/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

Il Giudice unico per le pensioni dott. Anna Bombino

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 78080/PC del registro di

segreteria proposto da XX nato a

omissis il omissis, (c.f.

omissis), residente in omissis, Via omissis,

elett.te dom.to in Roma, Via Trionfale n. 164,

rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra

Buzzaccarini ed elett.te dom.to in Roma, presso il

suo studio in Via Trionfale n. 164,

Contro l'INPS, in persona del Presidente legale

rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv.

Filippo Mangiapane ed elettivamente domiciliato in

Roma alla via Cesare Beccaria n. 29;

Per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 80

comma 3 Legge 388 del 2000;

Uditi alla udienza del 22 maggio 2024, con

l'assistenza del segretario dott. Federica Sperapani,

il relatore cons. Anna Bombino, l'avv. Raffaele
Spezzaferro per delega dell'avv. Buzzaccarini
Alessandra per il ricorrente e l'avv. Andrea Botta
per l'INPS
Esaminato il ricorso e tutti i documenti di causa;
Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente, dipendente del Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale con la
carica di console a Francoforte, espone di avere
presentato il 4.11.2019 domanda all'Inps per il
riconoscimento della condizione di invalidità civile
nella misura superiore al 74% quale presupposto del
beneficio di due mesi di contribuzione figurativa per
ogni anno di lavoro effettivamente prestato, previsto
dalla legge 388/2000, art. 80.

A seguito della visita effettuata in data
24.02.2020, veniva riconosciuto invalido nella
misura del 67% e negato il beneficio richiesto.
Il ricorrente è portatore di gravi patologie tra
cui gli esiti di ictus emorragico dei gangli della
base dx, con compressione del ventricolo dx, con
severa emiparesi spastica lato sx e con scarso
recupero dell'arto, contrattura e deficienza motoria

quasi completa, deambulazione cauta, ipertensione, spondilosi del rachide lombare, dislipidemia, sindrome depressiva reattiva.

Per tali gravi affezioni, l'istante ha chiesto, previo espletamento di ctu medico-legale, il riconoscimento del beneficio della contribuzione figurativa ex art. 80 L. 23.12.2000 n.388. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

L'INPS si è costituito in giudizio con memoria depositata il 13.12.21 eccependo l' inammissibilità o comunque l'infondatezza del ricorso sotto plurimi profili: carenza di interesse attuale a ricorre in violazione dell'art. 100 c.p.c essendo in servizio, carenza di domanda amministrativa ex art. 153, comma 1, lett. b) del D.lgs. n.174/2016 all'ente previdenziale per il riconoscimento del beneficio richiesto, infondato nel merito per carenza di elementi probatori a sostegno della pretesa attorea; si è opposto all'ammissione di CTU.

Il ricorrente ha prodotto note scritte in data 13.1.2022 con le quali ha insistito nella richiesta di ammissione di CTU.

Con ordinanza n.8/2022 emessa alla udienza del 9

gennaio 2022, ritenuta la giurisdizione di questa Corte in ordine alla prospettazione attorea sulla scorta della sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. n. 21490/2010; ritenuto che l'oggetto della domanda riguarda un beneficio rilevante ai fini dell'an e del quantum del trattamento pensionistico pubblico, a carico totale o parziale dello Stato (art. 12 e 62 T.U. 1214/34), si disponeva consulenza medico-legale affidata all'UML presso il Ministero della Salute per stabilire la percentuale di invalidità da assegnare al quadro morboso descritto dal ricorrente ai fini del beneficio richiesto indicando anche la categoria di pensione privilegiata di cui alla tab. A allegata al DPR n. 834/81.

L'UML ha depositato il parere I.2.c.b./2022/12094 in data 14.3.2024.

L'avv. Buzzaccarini ha depositato note difensive in data 26.4.2024, con osservazioni critiche alle risultanze peritali chiedendo il rinnovo della CTU.

Alla udienza odierna, le parti si sono riportate agli scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate.

La causa è passata in decisione con lettura del dispositivo all'esito della camera di consiglio.

Considerato in

DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.

Il ricorrente ha chiesto che venga accertata e dichiarata la propria invalidità in misura superiore al 74%, con conseguente riconoscimento del diritto ad ottenere i benefici figurativi previsti dall'art. 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000.

Quest'ultima disposizione prevede che "a decorrere dall'anno 2002 (...) agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva;

il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”.

Il riconoscimento di una invalidità pari o superiore al 74% è dunque assunto dal ricorrente e sottoposto alla cognizione di questa Corte quale presupposto per il futuro riconoscimento di una contribuzione figurativa (prevista dall’art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000), utile ai fini dell’anzianità contributiva e del diritto alla pensione. Tuttavia il giudice contabile non può scrutinare la fondatezza di una pretesa strumentale rispetto ad un interesse (ancora) mai oggettivamente manifestato, di incerta manifestazione futura sul piano sostanziale e sul quale, comunque, proprio per questo mai vi è stata, né ha potuto esservi, controversia con l’Amministrazione (cfr. questa Sezione, Emilia Romagna sent. n. 74/2021; Sez. Lazio n. 606/2020).

L’azione giudiziaria è ammessa esclusivamente per la tutela di interessi concreti e attuali (art. 100 c.p.c.). In definitiva, nella materia delle cd. pensioni pubbliche, è possibile rivolgersi al giudice contabile per richiedere tutela solo con riferimento a un interesse pensionistico concreto e attuale (non futuro e, come tale, eventuale) che si ritenga leso

dall'amministrazione, con la conseguenza che, nei casi, come quello di specie, di una domanda giudiziale per così dire "esplorativa", vale a dire finalizzata al solo futuro riconoscimento del beneficio previsto dall'art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000, non facente parte di un procedimento pensionistico (inesistente poiché mai iniziato con una domanda di pensione) e dallo stesso svincolato, il relativo ricorso giurisdizionale deve essere dichiarato inammissibile (Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, ord. n. 169 del 4 novembre 2019, sentt. n. 323 del 13 maggio 2019, n. 776 del 24 settembre 2018, n. 326 del 13 aprile 2016, n. 776 del 20 agosto 2015, n. 408 del 27 aprile 2015 e n. 13/2021; Sez. giur. Lazio, n. 261/2016).

2. Sotto diverso profilo, la domanda del ricorrente si appalesa inammissibile per mancanza di una previa domanda amministrativa, ai sensi dell'art. 153, lett. b, del Codice della giustizia contabile.

Dagli atti si evince che in data 04/11/2019 il sig.

XX ha presentato domanda per il

riconoscimento dell'invalidità civile e

dell'handicap. In data 24/02/2020 il sig.

XX è stato sottoposto a visita medica presso la

Commissione Medica del Centro Medico-Legale INPS di

Roma, con diagnosi di “Esiti di ictus emorragico

nuclei della base dx, con severa emiparesi sn in

soggetto iperteso. Spondilosi del rachide lombare”,

giudicandolo: “Portatore di handicap”, ai sensi

dell’art. 3 comma 1 della L. 104/92, nonché:

“invalido con capacità di deambulazione sensibilmente

ridotta”, ai sensi dell’art. 381 del DPR 495/1992, e

“portatore di handicap con ridotte o impedito

capacità motorie permanenti”, ai sensi della L.

449/1997.

Il ricorrente ha proposto ricorso avverso tale

provvedimento dinanzi al Tribunale civile di Roma

che in sede di ATP ha disposto CTU affidata alla dott.

Daniela Siboldi all’esito della quale è stato

l’handicap in situazione di gravità, ai sensi

dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 e lo stato di

invalido civile nella misura pari al 75%, giusto

Decreto di omologa del 20/05/2021.

3.Ciò posto, osserva il giudice che la domanda del

4.11.2019 è relativa all’accertamento della

invalidità civile e dell’handicap, escluso ogni

riferimento al beneficio oggetto del presente

giudizio.

La successiva raccomandata AR/ del 20.7.2020
trasmessa per via ordinaria all'INPS e sottoscritta
dal difensore del sig. XX ai fini del
riconoscimento del beneficio ex art. 80 L. 388/2000,
non è stata presa in carico dall'Istituto, non
essendo stata inoltrata tramite il canale telematico
e pertanto non ritenuta idonea a configurare una
istanza amministrativa validamente presentata.
Né la stessa può ritenersi equipollente alla domanda
amministrativa non presentata all'INPS
dall'interessato.

Pertanto, il giudice contabile, anche se giudice
dell'intero rapporto pensionistico, non può
sostituirsi all'amministrazione per esaminare
domande o riconoscere diritti pensionistici non
ancora sottoposti all'esame di quest'ultima e non
trasfusi in un provvedimento da impugnare, ancorché
implicito (Cfr., ex plurimis, C. conti, Sez. II giur.
Centr. App., n. 410/2018; Sez. giur. Calabria, n.
486/2019).

4. Neppure risulta agli atti che il ricorrente abbia
presentato una domanda alla propria Amministrazione
per il riconoscimento di un beneficio figurativo da
valere sul futuro trattamento di pensione.

5. Infine, la giurisprudenza contabile ha precisato che “Sebbene [...] astrattamente sussista, nel caso di specie, la giurisdizione di questa Corte (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sent. 20/10/2010, n. 21490; Cass. 12903/2021) - limitatamente al mero accertamento dello stato invalidante - tuttavia, rimane impregiudicata ogni valutazione della Sezione circa eventuali cause di inammissibilità della domanda [...]” (cfr. Corte dei conti, III^a Sez. Giur. App., 21 ottobre 2016, n. 533).

6. In ogni caso, anche nel merito il ricorso è infondato attesi gli esiti della consulenza medico-legale espletata dall'ULM presso il Ministero della salute, in ottemperanza all'ordinanza istruttoria 8/22, che riguardo al complesso quadro morboso, tenuto conto della ampia documentazione in atti e delle visite dirette dell'interessato, l'apporto scientifico degli specialisti nelle diverse patologie valutate, ha riconosciuto un valore percentuale delle infermità concorrenti pari al valore di 68%, con iscrizione tabellare alla quarta categoria che colloca il danno, dal punto di vista percentuale, tra il 61 e il 70%.

7. Per le suesposte complessive ragioni, il ricorso è

inammissibile, ai sensi dell'art. 153 c.g.c..

8. La definizione della controversia con pronuncia in rito consente - giusta quanto previsto dall'art. 31, comma 3 c.g.c. - di compensare interamente le spese di lite.

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

Dichiara

inammissibile il ricorso.

Le spese di lite sono compensate.

Così deciso, in Roma nella camera di consiglio del 22 maggio 2024

IL GUP

Anna Bombino

F.to Digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 22.05.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA